


# BANCA POPOLARE VESUVIANA

## *Regolamento in materia di operazioni con parti correlate*



Premessa.....	3
Art. 1 (Ambito di applicazione) .....	3
Art. 2 (Definizioni).....	3
Art. 3 (Individuazione delle operazioni con soggetti collegati. Operazioni non rilevanti).....	5
Art. 4 (Comitato degli amministratori indipendenti).....	5
Art. 5 (Fase pre - deliberativa. Informativa preventiva).....	6
Art. 6 (Deliberazioni).....	6
Art. 7 (Procedura in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti).....	7
Art. 8 (Operazioni di competenza assembleare).....	8
Art. 9 (Obbligazioni degli esponenti bancari) .....	8
Art. 10 (Delibere quadro).....	8
Art. 11 (Esenzioni e deroghe) .....	9
Art. 12 (Operazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio) .....	9
Art. 13 (Vigilanza sul rispetto del Regolamento).....	10
Art. 14 (Obblighi informativi relativi all'individuazione dei soggetti collegati) .....	10
Art. 15 (Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati) .....	10
Art. 16 (Disposizioni finali) .....	11
ALLEGATO 1 .....	12

## Premessa

Il presente Regolamento viene adottato dalla Banca Popolare Vesuviana (di seguito "Banca") in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice civile, dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, nonché dalla vigente normativa della Banca d'Italia in materia. Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Ogni modifica al Regolamento, così come la sua integrazione, sostituzione o abrogazione, può essere attuata solo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione procederà agli adeguamenti che si rendessero nel tempo necessari, sulla base delle verifiche che saranno costantemente effettuate e in relazione allo sviluppo delle attività.

Ogni variazione sarà resa nota a tutto il personale mediante apposite circolari che saranno emanate dalla Direzione Generale ed inoltrate altresì ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti.

## Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

## Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del documento stesso, i seguenti termini e definizioni avranno il significato di seguito specificato.

**"Soggetti collegati"**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

**"Parti correlate"**: sono considerate "parti correlate" alla Banca:

- 1) gli esponenti aziendali della Banca, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i sindaci effettivi, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- 2) i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca per tali intendendosi i soggetti, diversi dagli esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca;
- 3) il "partecipante" cioè il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10% del

capitale o delle azioni con diritto di voto, che esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della Banca, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Banca;

- 4) il soggetto, diverso dal "partecipante", in grado di nominare da solo, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio di diritti o di poteri;
- 5) una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole;
- 6) i soggetti che partecipano ad una "joint venture" assieme alla Banca;
- 7) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito dalla Banca a favore dei propri dipendenti o di una qualsiasi entità ad essa correlata.

**"Soggetti connessi"**: sono considerati "soggetti connessi" a una parte correlata:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  - 2) i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti numeri 3 e 4, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  - 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.
  - 4) un'entità nella quale uno degli esponenti aziendali e/o dei dirigenti con responsabilità strategiche o uno stretto familiare di tali soggetti eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 % dei diritti di voto.
2. Si considerano "stretti familiari" di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Al riguardo si presumono "stretti familiari": i parenti fino al secondo grado, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo.
3. Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo è quella individuata ai sensi dell' art. 23 Testo Unico Bancario.
4. Ai fini del presente regolamento per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.
5. Ai fini del presente regolamento per "joint venture" si intende un accordo contrattuale col quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
6. Il Comitato degli amministratori indipendenti di cui all'art. 4 del presente Regolamento provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto

e non semplicemente della sua forma giuridica.

### **Art. 3 (Individuazione delle operazioni con soggetti collegati. Operazioni non rilevanti)**

1. Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca, o dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi di cui all'art. 2 del presente Regolamento che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati.
2. Sono escluse dalla nozione di operazione con soggetti collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti operazioni non rilevanti:
  - le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
  - le operazioni effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario dalla Banca;
  - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza (ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo);
  - le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli Organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, per la cui disciplina si rinvia al documento sulle politiche di remunerazione della Banca approvato dall'Assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario.
3. Le operazioni rilevanti con soggetti collegati si distinguono in:
  - **Operazioni di maggiore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza della Banca. In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.
  - **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

### **Art. 4 (Comitato degli amministratori indipendenti)**

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, che non siano controparte o soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 31

dello Statuto sociale.

2. Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente Regolamento in capo agli amministratori indipendenti il Consiglio di amministrazione dovrà istituire al proprio interno un Comitato, denominato "Comitato degli amministratori indipendenti" (di seguito "il Comitato"), composto da tre amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti.

3. Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito dall'amministratore non esecutivo e non correlato, più anziano di età.

#### **Art. 5 (Fase pre - deliberativa. Informativa preventiva)**

1. In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato deve essere fornita con congruo anticipo, adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la natura della correlazione; le modalità esecutive dell'operazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; il procedimento valutativo seguito; la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione; gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

2. L'operazione deve essere inoltre supportata da idonea relazione degli uffici competenti. Tale relazione, contenente le informazioni di cui al comma precedente, è trasmessa dal Responsabile della funzione competente alla Segreteria del Consiglio di amministrazione ed al Comitato per le valutazioni da porre in essere.

3. Il Comitato rappresenta le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di amministrazione.

4. Se del caso, il Comitato può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

5. Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza il Comitato riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

#### **Art. 6 (Deliberazioni)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario) per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento.

2. Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le

deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento.

3. Il Comitato di amministratori indipendenti deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione all'organo competente a deliberarla.

4. La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine;

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

5. Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione. Se si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

#### **Art. 7 (Procedura in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti)**

1. Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato degli amministratori indipendenti. In tal caso, la delibera del Consiglio di amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

2. Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, Tuf, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

3. Le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione nonostante il parere contrario degli amministratori indipendenti, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'assemblea con deliberazione assunta,

ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere previsto espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

### **Art. 8 (Operazioni di competenza assembleare)**

Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'assemblea.

### **Art. 9 (Obbligazioni degli esponenti bancari)**

Fermo quanto disposto dall'art. 5 delibera Consob 17221/2010, in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento relativamente all'adeguata informativa agli amministratori indipendenti, con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera. La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

### **Art. 10 (Delibere quadro)**

1. Per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse convenzioni con determinate categorie di soggetti collegati, sulla base di delibere quadro, approvate secondo le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
2. In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti.
3. Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.
4. Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di amministrazione.
5. Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

### Art. 11 (Esenzioni e deroghe)

Oltre alle esclusioni previste *supra*, art. 3, le procedure di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) **alle operazioni di importo esiguo**, per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a € 25.000 e allo 0,25% del patrimonio di vigilanza della Banca. La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiuto in regime di esenzione.
- b) **alle operazioni ordinarie**, per tali intendendosi le operazioni, di minore rilevanza, effettuate a condizioni standard o di mercato, non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. o dello statuto sociale che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca.

Relativamente a tali operazioni si prevede che:

- la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico - contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte, alla tempistica;
- venga fornita agli amministratori indipendenti periodica informativa *ex-post* sulle operazioni concluse, anche su base aggregata;
- se del caso, gli amministratori indipendenti possono formulare pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

L'organo deliberante fornisce al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale una periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

c) **Operazioni urgenti**, a condizione che la sussistenza del carattere di urgenza sia specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive. Le operazioni compiute devono essere prontamente portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché, alla prima occasione utile, sottoposte a deliberazione non vincolante dell'assemblea. Il Collegio sindacale valuta la sussistenza dei requisiti di urgenza e riferisce le proprie valutazioni in merito al Consiglio di amministrazione e, alla prima occasione utile, all'assemblea.

### Art. 12 (Operazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio)

1. La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria.
2. In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

3. Al fine di assicurare nel continuo il rispetto dei limiti suddetti e, più in generale, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati, il Consiglio di amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Comitato di amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
4. Nel Regolamento del credito della Banca, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 comma 2, dovranno essere previsti specifici e idonei presidi per l'eventualità di conclusione patologica delle operazioni di cui al presente articolo.

### **Art. 13 (Vigilanza sul rispetto del Regolamento)**

1. Il Collegio sindacale della Banca vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.
2. A tal fine il Collegio sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. In ogni caso, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo unico bancario.

### **Art. 14 (Obblighi informativi relativi all'individuazione dei soggetti collegati)**

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca, trasmettono al Consiglio di amministrazione della Banca un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole.
2. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione della Banca di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma.

### **Art. 15 (Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati)**

1. Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17721/2010. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob, in quanto applicabili.

### Art. 16 (Disposizioni finali)

1. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di amministrazione della Banca.
2. In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio sindacale e del Comitato degli Amministratori indipendenti.
3. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione triennale.

\* \* \*

Operazioni con Parti Correlate

**ALLEGATO 1**

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_

- attestando di aver ricevuto copia del Regolamento vigente in materia di operazioni con parti correlate, redatto dalla Banca Popolare Vesuviana, e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dal suddetto Regolamento e delle sanzioni normative previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

**TANTO PREMESSO**

- a) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza alla osservanza delle stesse;
- b) indica che sono parti correlate i seguenti soggetti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- c) indica che ha relazioni con le seguenti parti correlate:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data

Firma

Recapiti personali:

n. tel.

indirizzo email:

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 il Sottoscritto/la Sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Banca Popolare Vesuviana per le finalità di cui all'informativa prevista dal Regolamento. Al sottoscritto/alla sottoscritta sono attribuiti i diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. 196/2003.

Il Sottoscritto attesta di aver ricevuto copia del Regolamento vigente in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Banca Popolare Vesuviana, e di averne letto e compreso le disposizioni.

Data

Firma